CONVENZIONE

TRA

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – ACI, ente pubblico non economico, con sede legale in Roma (RM), in via Marsala 8, Codice Fiscale 00493410583 Partita IVA 00907501001, legalmente rappresentata dal Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette in qualità di Commissario straordinario (di seguito, "**ACI**")

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministrazione Delegato.

ACI e INVITALIA, di seguito, denominate congiuntamente le "***Parti***":

VISTO

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "***MEF***") ed organismo di diritto pubblico;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito "***MIMIT***") del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con soggetti terzi;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" come modificato ed integrato per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", (di seguito, "***Codice dei Contratti Pubblici***");
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera i), dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici, per la definizione di «centrale di committenza», e l'articolo all'articolo 3, comma

1, lettera z), del suddetto Allegato I.1, per la definizione di «attività di committenza ausiliaria» (di seguito, "Attività di Committenza Ausiliaria");

- in particolare, l'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

PREMESSO CHE

- INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1);
- INVITALIA ha realizzato ed è gestore della Piattaforma di approvvigionamento digitale "Ingate" (di seguito, "Piattaforma Ingate") per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, certificata da AGID ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici. La Piattaforma è interoperabile con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici – BDNCP di ANAC e consente di svolgere tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. In merito alla fase di esecuzione dei contratti, la Piattaforma Ingate consente di gestire gli eventi caratteristici della fase e di trasmettere, in interoperabilità, le schede e le informazioni che devono essere, di volta in volta, inviate ad ANAC;
- INVITALIA può rendere disponibile le proprie infrastrutture tecniche, per l'utilizzo diretto da parte delle Amministrazioni interessate; in particolare, la Piattaforma Ingate è in grado di supportare le Amministrazioni (nonché le eventuali articolazioni e/o soggetti attuatori) nella gestione dell'intero ciclo di realizzazione degli Investimenti;
- INVITALIA, ai sensi dell'articolo 43 e dell'allegato I.9 del Codice dei Contratti, redige annualmente un atto interno per gli adempimenti in materia di Gestione Informativa digitale; è dotata della piattaforma di condivisione dati (ACDat); dispone di risorse professionali specializzate per la gestione informativa digitale, in particolare per la gestione dei processi digitali, per il coordinamento dei flussi informativi e per la gestiire dell'ACDat;
- l'articolo 1, comma 3, lettera h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni con INVITALIA debbano contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte da INVITALIA nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
- l'articolo 1, comma 3, lettera i), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone che le convenzioni con INVITALIA debbano prevedere le modalità per il pagamento del corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente;
- l'articolo 1, comma 3, lettera j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

- l’articolo 1, comma 3, lettera k), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
- l'articolo 1, comma 3, lettera q), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 dispone che l’amministrazione contraente di INVITALIA è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. Inoltre, l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del previgente D.Lgs. n. 50/2016 (ed ora dell’articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7);
- INVITALIA, nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale, opera nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici, ivi incluso quello di leale collaborazione con le amministrazioni aggiudicatrici che se ne avvalgono per le Attività di Committenza, nonché, in osservanza dell’articolo 1, comma 3, lettera a), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, richiamato dall’articolo 1, comma 3, lettera n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

1. ACI, in qualità di federazione sportiva nazionale, ha concluso in data 4.09.2019 e in data 5.06.2020 con le società Formula One Marketing Limited e Formula One World Championship Limited (di seguito ***"Detentori dei diritti del GP***") gli accordi denominati, rispettivamente, *Race Promotion Contract*, *Circuit Rights Agreement* e *Deed of Variation* (di seguito "***Accordi di promozione del GP***"), con i quali ha acquisito il diritto a organizzare e gestire, nel quadriennio 2022-2025, il Gran Premio d'Italia di Formula Uno presso

l'Autodromo di Monza;

2. in data 27 novembre 2024, ACI ha poi rinnovato con Formula One Marketing Limited e Formula One World Championship Limited il contratto per lo svolgimento, sino al 31 dicembre 2031, del Gran Premio d'Italia di Formula Uno presso l'Autodromo di Monza;

3. ACI, in considerazione del rilievo culturale, sportivo ed economico dell'Autodromo di Monza che in data 3 settembre 2022 ha festeggiato i 100 anni di attività, ha inteso procedere all'approvazione di un Piano di investimenti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del suddetto Autodromo, al fine di renderlo più moderno e rispondente agli standard qualitativi e di sicurezza internazionali richiesti dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA);

4. a tale scopo, l'ACI si è attivata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lombardia per ottenere il finanziamento di detto Piano, che si è concretizzato mediante i seguenti contributi pubblici previsti dalle fonti normative *infra* indicate:

 - il comma 446 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per I 'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 — 2024*", che dispone che, al fine di sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è riconosciuto, in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI, un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, poi ridotto a complessivi 19,5 milioni di euro dalla Legge di bilancio dello Stato 2025 - 2027;

 - l'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha disposto che per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, è riservato, in favore della Regione Lombardia, un contributo per investimenti per il periodo 2022-2025 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

 - la legge regionale della Lombardia n. 5 del 31 marzo 2022, recante "*Adeguamento all'articolo l, commi 5 e 444 - 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024)*", che, all'articolo 2, prevede che: "*in sinergia con le disposizioni di cui all'articolo l, commi da 444 a 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio triennale per il triennio 2022 - 2024), il contributo previsto all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) destinato alla federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia per la gestione del Gran premio d'Italia all'autodromo di Monza, previsto in euro 5.000.000,00 annui dal 2020 al 2024, è rideterminato in un contributo a sostegno degli investimenti per euro 8.000.000, 00 annui dal 2022 al 2025*";

5. con Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 28 dicembre 2022 tra Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Regione Lombardia e ACI, sono stati destinati i finanziamenti previsti per il centenario dell'Autodromo Nazionale di Monza al relativo Piano di

investimenti, per un importo complessivo di euro 77 milioni. In forza del richiamato Protocollo di Intesa, ACI opera in qualità di soggetto attuatore degli interventi di adattamento e di riqualificazione dell'Autodromo, indicati come prioritari da FI. Al predetto protocollo di intesa sono poi seguiti gli atti attuativi:

- Accordo Regione Lombardia — ACI sottoscritto in data 28 dicembre 2022;
- Accordo Ministero Infrastrutture e Trasporti — ACI sottoscritto in data 17 novembre 2023;

6. tenuto conto che in attuazione del richiamato Protocollo d'intesa del 28 dicembre 2022, sono stati già realizzati gli interventi di riqualificazione della pista e di alcuni sottopassi, si è reso necessario rimodulare il Piano di interventi prima citato, mediante un Atto Aggiuntivo all'originario Protocollo d'intesa attualmente in fase di perfezionamento;
7. in particolare, ACI, nella sua qualità di rappresentante della Federazione Sportiva e del Motorsport, a livello nazionale e internazionale, intende procedere ad un intervento di "Riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo", di importo stimato pari a circa 38 milioni di euro, oltre IVA;
8. In data 17 marzo 2025, è stata sottoscritta tra ACI e INVITALIA, una Convenzione disciplinante i termini e le modalità mediante le quali ACI si avvale di INVITALIA per attività di Centrale di Committenza e supporto tecnico-operativo per l'attuazione di alcuni interventi di "Riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo".
9. In data 17 aprile 2025 (prot.0127473) ACI, ha comunicato ad INVITALIA l'intendimento di avvalersi di quest'ultima anche per ulteriori attività di committenza ausiliaria, quali l'utilizzo della piattaforma certificata Ingate, il supporto nella comprova dei requisiti degli operatori economici, l'attività di gestione dati e l'attività di supporto al RUP connesse all'utilizzo e all'applicazione della gestione informativa digitale, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di cui alla premessa precedente;
10. con successiva nota prot. n. 0129467 del 17 aprile 2025 INVITALIA ha confermato ad ACI, la propria disponibilità a fornire il supporto richiesto;

Tutto ciò visto e premesso,

le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all'esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare, con la presente convenzione, i termini e le modalità con le quali ACI si avvale di INVITALIA per le attività di seguito indicate.

ART. 1 – Premesse ed allegati.

1. I "visto", le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – Oggetto e finalità.

1. Con la presente Convenzione e nell'ambito dell'attuazione dell'intervento per la "Riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo", oggetto della convezione di cui in premessa (cfr Punto 8 delle premesse), l'ACI si avvale di INVITALIA per le attività di cui alle

due sottostanti Linee nella forma della committenza ausiliaria di cui al combinato disposto dell'articolo 62, co. 11, del Codice dei Contratti Pubblici, e articolo 3, co. 1, lett. z), nn. 1) e 2), dell'Allegato I.1 al predetto Codice dei Contratti Pubblici:

LINEA 1

Utilizzo della Piattaforma certificata Ingate come dettagliate nel proseguo del presente articolo:

a) ***Piattaforma Ingate.*** INVITALIA, Gestore della piattaforma certificata Ingate, metterà a disposizione di ACI:
 - le componenti infrastrutturali correlate alla gestione delle funzionalità quali licenze d'uso e cloud;
 - Formazione e supporto: formazione iniziale, manuali, guide e supporto operativo.

 L'ACI potrà avvalersi, inoltre, di:
 - supporto e affiancamento nell'utilizzo della piattaforma
 - materiale formativo dedicato alla gestione della fase di Esecuzione
 - supporto tecnico e funzionale

b) ***Attività di*** **supporto al RUP nella comprova dei requisiti** durante la fase esecutiva svolto da personale specializzato.

LINEA 2

Attività di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del Codice dei Contratti, come dettagliate nel proseguo del presente articolo:

a) ***Ambiente di Condivisione dei Dati:*** Invitalia mette a disposizione di ACI l'ACDat e la gestione completa dello stesso da parte di personale tecnico specializzato e certificato, per il coordinamento e l'efficiente scambio di informazioni tra i vari attori coinvolti nell'intervento. In particolare, le attività previste riguardano:
 - *l'impostazione e gestione dei flussi informativi*, ossia la definizione e implementazione dei flussi di dati, ottimizzando l'integrazione tra diverse piattaforme e software di gestione informativa digitale, nonché la gestione accurata dei flussi medesimi, con particolare riguardo alla coerenza e all'aggiornamento delle informazioni in tempo reale;
 - *i meccanismi di controllo*, ossia che vengano stabiliti rigorosi meccanismi per il controllo della qualità delle informazioni caricate nell'ACDat, includendo la verifica delle informazioni per ogni fase del progetto e garantendo la correttezza e la completezza dei dati;
 - *la gestione delle autorizzazioni e degli accessi*, ossia l'impostazione di adeguate politiche autorizzative per ciascun membro, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni durante l'intero ciclo di vita del progetto.

b) **Attività di supporto al RUP per la gestione informativa digitale**, svolte da personale tecnico specializzato e certificato. Le *attività* saranno svolte da INVITALIA sotto la responsabilità di un Gestore dei processi digitali (BIM Manager), un Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator) e un Gestore dell'ACDat (CDE Manager), che, per

conto del RUP di ACI, si interfacceranno per le interlocuzioni tecniche con i progettisti, gli incaricati alla verifica della progettazione e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di cui alle premesse della presente Convenzione BIM.

2. ACI si impegna a rendere disponibile tutta la documentazione utile propedeutica alla realizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ogni ulteriore dato o informazione in suo possesso funzionali all'espletamento delle attività da parte di INVITALIA.

3. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del Codice dei Contratti Pubblici.

4. Le attività di cui ai punti precedenti si concluderanno entro il 31 dicembre 2026.

ART. 3 - Risorse finanziarie.

Per le attività che saranno svolte da INVITALIA di cui all'articolo 2 della presente Convezione, è assegnato ad INVITALIA medesima un importo complessivo fino a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre IVA, da corrispondersi con le modalità di cui al successivo articolo 4. Ai predetti oneri, ACI provvede a valere sulle risorse del quadro economico dell'intervento per la "Riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo", oggetto della convezione di cui in premessa (cfr. Punto 8 delle premesse).

ART. 4 - Rendicontazione delle attività e pagamenti

1. La definizione di dettaglio dei costi oggetto di rendicontazione della presente Convenzione è demandata al "Disciplinare di Rendicontazione" di cui all'Allegato 2 alla presente Convenzione.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere h), i) e j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, a INVITALIA verranno riconosciuti entro il limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, determinati ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, con cadenza semestrale, Invitalia procederà a sottoporre all'ACI la rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi secondo le modalità previste dal "Disciplinare di Rendicontazione" di cui all'Allegato 2 alla presente Convenzione. La rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi viene trasmessa da INVITALIA entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dal termine del periodo oggetto di rendicontazione. L'ACI provvede all'esame della rendicontazione inviata e procede alla sua approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della rendicontazione stessa, dandone tempestiva informazione ad INVITALIA ai fini della fatturazione. In caso di osservazioni sulla rendicontazione, l'anzidetto termine di 30 (trenta) giorni lavorativi è sospeso per il tempo strettamente necessario sino al ricevimento, da parte di INVITALIA medesima, dei

chiarimenti relativi alle predette osservazioni.

4. INVITALIA, a valle dell'approvazione della relazione da parte dell'ACI, emetterà una fattura di importo corrispondente al totale dei costi rendicontati per ciascun periodo di riferimento e ritenuti ammissibili, oltre IVA. In assenza di osservazioni da parte dell'ACI, decorso il termine di venti (20) giorni naturali e consecutivi dal termine di cui al comma precedente, INVITALIA provvede all'emissione della fattura per la relativa quota di costi in riferimento alle attività svolte.
5. L'ACI procederà al pagamento, mediante accreditamento bancario sul conto corrente indicato da INVITALIA - i cui estremi saranno comunicati da INVITALIA stessa all'ACI con le modalità di cui al successivo articolo 5 – entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura emessa da INVITALIA medesima.

ART. 5 - Comunicazioni tra le Parti

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:
 - il Referente per ACI è: il coordinatore della Struttura di Missione Investimenti Autodromo di Monza, ing. Giuseppe Chirivì

 PEC: strutturainvestimentiinfrastrutture@pec.aci.it

 E-mail: strutturainvestimentiinfrastrutture@aci.it

 Tel.: 06-49982407

 - il Referente per INVITALIA è: il Responsabile di Investimenti Pubblici, Giovanni Portaluri

 PEC: investimentipubblici@postacert.invitalia.it

 E-mail: gportaluri@invitalia.it

 Tel.: 06-421601

 L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.
2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC).

ART. 6 – La tutela dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito, "***GDPR***"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.

2. ACI individua INVITALIA quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, limitatamente alle attività oggetto della presente Convenzione ad essa attribuite, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico "*Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento*" cui all'***Allegato 1*** alla presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.

ART. 7 – Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.
3. Eventuali dichiarazioni rilasciate da una Parte e/o dai relativi consulenti/collaboratori, o agli stessi riconducibili, che riguardassero l'operato di ACI, pubblicate e/o divulgate sui mass o social media, a diffusione locale, nazionale o estera, dovranno essere preventivamente convenute con l'altra Parte.

ART. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell'articolo 3 della suddetta legge 136/2010 si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato in via non esclusiva alle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 9 – Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e modifiche

1. La presente Convenzione avrà durata sino alla data del 31 dicembre 2026, fatte salve le attività di rendicontazione. La presente Convenzione potrà essere prorogata dalle Parti previo accordo per iscritto tra le stesse. Resta comunque inteso che la presente Convenzione potrà essere oggetto di eventuali modifiche e integrazioni, previo espresso accordo scritto delle Parti, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
2. La presente Convenzione ha efficacia tra le Parti solo dopo l'avvenuta registrazione nei modi di legge del relativo provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo.

3. La cessazione della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione medesima.
4. ACI può recedere ad nutum in qualunque momento e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nel relativo preavviso all'uopo trasmesso ad ACI, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili previamente comunicati e concordati con ACI.
5. Le Parti potranno altresì recedere in qualunque momento dagli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, qualora, nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa e ne rendano impossibile o eccessivamente onerosa la sua conduzione a termine. Il recesso, effettuato da una Parte, avrà efficacia dal trentesimo giorno della relativa comunicazione, via PEC, all'altra Parte. In tale ipotesi, verranno riconosciute ad INVITALIA le spese sostenute alla data di efficacia del recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino da obbligazioni già definitivamente vincolanti, previamente comunicate e concordate con ACI.

ART. 10 – Definizione delle controversie e Foro Competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 11 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice Etico di INVITALIA nonché il Codice Etico di ACI, adottato con Delibera dell'Assemblea il 23 aprile 2015, e il Codice di Comportamento ACI,

adottato con Delibera del Consiglio Generale del 20 febbraio 2014 e successivamente aggiornato.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti rinviano inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – ACI

Commissario Straordinario

Gen. A.C. cong. Tullio Del Sette

Firmato da Tullio Del Sette il 14-07-2025

Documento sottoscritto con firma digitale da Tullio Del Sette ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

Amministratore Delegato Invitalia

Dott. Bernardo Mattarella

Bernardo Mattarella
AGENZIA NAZ ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO IMPRESA SPA
Amministratore Delegato
10.07.2025 13:55:39
GMT+02:00

Documento sottoscritto con firma digitale da Bernardo Mattarella, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, COME SOPRA RAPPRESENTATO, APPROVA ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE MEDIANTE SEPARATA SOTTOSCRIZIONE:

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI.

ART. 3 – RISORSE FINANZIARIE.

ART. 4 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

ART. 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

ART. 7 – RISERVATEZZA.

ART. 9 – DURATA E PROROGA. MODIFICHE. DIRITTO DI RECESSO.

ART. 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – ACI

Commissario Straordinario

Gen. A.C. cong. Tullio Del Sette

Firmato da Tullio Del Sette il 14-07-2025

Documento sottoscritto con firma digitale da Tullio Del Sette ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – ACI, ente pubblico non economico, con sede legale in Roma (RM), in via Marsala 8, Codice Fiscale 00493410583 Partita IVA 00907501001, (di seguito, "**TITOLARE**") legalmente rappresentata dal Gen. A.C. cong. Tullio Del Sette, in qualità di Commissario Straordinario

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "INVITALIA"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato pro tempore;

(di seguito, Titolare e INVITALIA, congiuntamente, le "Parti")

Premesse:

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato alla Convenzione conclusa tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, "GDPR") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal GDPR;
- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal

Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;

– ritenuto che INVITALIA, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

– tenuto conto che l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile in link https://www.aci.it/per-la-navigazione-del-sito/privacy-policy/informativa-per-la-navigazione.html

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

INVITALIA, che accetta, quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, nello svolgimento delle attività di committenza ausiliaria oggetto della Convenzione, di cui il presente Accordo costituisce allegato.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, Invitalia è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un

contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

3. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura/e selezionata/e in epigrafe e dalla citata Determinazione a contrarre.

4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (data breach di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (data breach di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per

dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 GDPR.

6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

8. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;

h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento,

ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;

i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;

l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;

- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;

b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;

c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 del GDPR da parte del Titolare;

d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;

e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;

f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;

g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;

b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, conferite mediante la citata Determinazione a contrarre, che qui si intende integralmente richiamata;

c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dalla citata Determinazione a contrarre.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato tutte le misure le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR);
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.

ALLEGATO 2

"DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE"

1. PREMESSA

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia (di seguito Agenzia) in relazione alla Convenzione "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della piattaforma GIMS e analisi, progettazione e sviluppo delle nuove funzionalità per rendere più efficiente la gestione dei programmi di finanziamento della Direzione Generale PIF".

2. CATEGORIE DI COSTI

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità di soggetto attuatore:

B) **Costi diretti,** sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione";

B) **Costi indiretti,** rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura.

3. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

L'Agenzia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate secondo quanto previsto all'articolo 4 della presente Convenzione.

Il regime di rendicontazione per il personale dell'Agenzia segue il criterio del costo effettivo, mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria pari ad un valore del

25%, comunque inferiore a quanto disposto come valore massimo dall'articolo 68, comma 1, lett. a) del regolamento UE n. 1303/2013.
Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione Quadro, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.

1.3 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'operazione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

C) personale;
C) missioni;
C) acquisizione di beni e servizi.

C) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della convenzione.

Tali costi possono riguardare:

- Il lavoro del personale dipendente impiegato sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);
- Il lavoro del personale non dipendente con Contratti di somministrazione sulla base contratto di somministrazione e della relativa fattura.
- Il lavoro del personale non dipendente con Contratti di collaborazione sulla base del contratto e/o conferimento di incarico e cedolino paga;

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel progetto (vale a dire nelle attività oggetto della convenzione).

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di:

- retribuzione annua lorda della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore e comprensiva di assenze per malattia e ferie, ticket, festività soppresse, festività infrasettimanali;
- retribuzione differita (rateo TFR, tredicesima e quattordicesima se previste dal CCNL);
- premi di produzione se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili.

Il costo ammissibile è determinato in rapportato alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga) osservando la formula del costo orario effettivo di seguito riportata.

Costo orario effettivo:

Rml+differte+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap-valor. ferie e assenza c/dip

Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

Il costo relativo al personale non dipendente è determinato in base al costo previsto dal contratto di collaborazione o di somministrazione oltre ai tributi e gli oneri connessi.

C) Missioni

La categoria "Missioni" comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

Sono ammissibili le spese di missione e viaggi riconducibili alle prestazioni debitamente rendicontate e accertate, purché siano espressamente autorizzate e previste dai relativi contratti di affidamento ed in essi non già remunerate in misura forfettaria.

Il personale deve essere autorizzato dal responsabile gerarchico.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

C) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- le competenze dovute alle società di servizi per il reclutamento del personale non dipendente;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione oltre alle spese relative all'acquisizione del personale tramite agenzia interinale.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico/contratto e della documentazione contabile giustificativa

della spesa;

- riferimento ai pagamenti effettuati. In questa categoria saranno rendicontate le spese sostenute per l'acquisto di beni e la gestione e l'implementazione del sistema informativo, ivi compresi i costi per l'acquisto e la manutenzione/implementazione dei sistemi software, i canoni d'uso.

2.3 Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

(costi del personale + spese per acquisizione di beni e servizi) x P

considerando P= 25%.

3.3 Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti

4. DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Per il personale dipendente l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto sintetico contenente l'elenco nominativo del personale impiegato, con la specificazione del livello di inquadramento, della percentuale di utilizzo, delle ore imputate e del relativo costo.

Analogo rendiconto dovrà essere fornito per le società controllate, eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle attività.

Per i costi relativi a "beni e servizi" si intendono le spese sostenute in relazione al progetto, risultanti dal documento giustificativo che è costituito dal contratto/lettera d'incarico e dalla fattura/ricevuta.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

Per quanto attiene il calcolo dei costi indiretti, verranno calcolati in misura percentuale rispetto all'importo rendicontato.

L'Agenzia, inoltre, assicura la conservazione della documentazione a supporto delle spese sostenute, in originale, conformemente alle leggi nazionali in materia contabile e fiscale.

5. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE

La rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dall'Agenzia e riferiti alle attività svolte dalla convenzione dovrà essere corredata da una Relazione sulle attività svolte nella quale saranno sinteticamente descritte le attività realizzate e in corso di realizzazione e sarà corredata da appositi schemi riepilogativi dei costi sostenuti e rendicontati.